



Dott. Felice Murdocca

Commercialista - Revisore Contabile - Consulenza Globale per l'Azienda - Contenzioso Tributario
Viale delle Rimembranze, 160 - 89042 Gioiosa Ionica - telefono 096451992- fax 096451992- 1786053572
www.murdocca.info e-mail: murdocca@tiscali.it

Circolare informativa per la clientela
n. 1/2010 del 23 gennaio 2010

FINANZIARIA 2010 e NOVITÀ FISCALI di FINE ANNO

In questa Circolare

1. Novità della legge Finanziaria per il 2010

Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie ed Iva agevolata
Rivalutazione terreni e partecipazioni per le persone fisiche
Credito d'imposta per spese di ricerca
Disposizioni in materia di lavoro e previdenza
Proroga detassazione dei premi di produttività

2. Novità del decreto-legge «milleproroghe»

Proroga dello scudo fiscale
Proroga del termine per il ravvedimento operoso – Quadro RW 2008
Raddoppio dei termini per l'accertamento
Termine per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di settore per il 2009 e 2010
Proroga invii mensili dati dei sostituti d'imposta
Proroga deduzione forfetaria distributori di carburanti
Certificazione dei crediti verso la pubblica Amministrazione
Zone franche urbane
Impronte digitali sulla carta d'identità
Neopatentati

3. Riduzione del tasso legale d'interesse

4. Compensazione dei crediti Iva

1. NOVITÀ della LEGGE FINANZIARIA per il 2010

Il 30 dicembre 2009 è stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* la L. 23.12.2009, n. 191, cd. legge **Finanziaria** per il **2010**.

Diversamente dal passato, la norma non contiene numerose disposizioni di interesse fiscale, essendo ormai abitudine del Legislatore anticipare gli interventi tecnici al periodo estivo o autunnale.

Nel prosieguo, sono riepilogati i **provvedimenti di maggiore interesse**.

Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie ed Iva agevolata

Prorogata all'anno 2012 la detrazione Irpef spettante per le **spese di ristrutturazione edilizia**, nella misura del **36%** dell'onere sostenuto e per un **importo non superiore a euro 48.000**. Trattasi delle spese realizzate, entro il **31 dicembre 2012**, su unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata, oltre che di quelle eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o cooperative edilizie che provvedano all'alienazione o assegnazione dell'immobile entro il **30 giugno 2013**.

Rimangono inalterate le procedure già in vigore nel passato, quale l'**obbligatoria comunicazione preventiva** ed il **pagamento tramite specifico bonifico bancario**.

Viene poi introdotta, a regime, l'**aliquota Iva agevolata al 10%** per le prestazioni relative ad **interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria** realizzati su edifici a prevalente destinazione abitativa e con il **limite** dei c.d. **beni significativi**.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni per le persone fisiche

Vengono **riaperti i termini** per la **rivalutazione di terreni** (edificabili e non) e delle **partecipazioni (non quotate)**, **posseduti** dal contribuente alla data del **1° gennaio 2010**.

Viene invece fissato al **31 ottobre 2010** il **termine** per il **versamento dell'imposta sostitutiva** (2% per le partecipazioni non qualificate, 4% per le partecipazioni qualificate e per le aree) e per la redazione e il giuramento della **perizia di stima (obbligatoria)**.

L'**imposta sostitutiva** può essere versata in unica soluzione, oppure **rateizzata in tre quote annuali** (31.10.2010 - 31.10.2011 - 31.10.2012), con maggiorazione di interessi nella misura del 3% annuo.

Il provvedimento interessa coloro che prevedono di cedere a breve l'area o la partecipazione e prevedono di realizzare una plusvalenza che, con la ordinaria tassazione, comporti un onere fiscale più gravoso rispetto alla sostitutiva dovuta.

Credito d'imposta per spese di ricerca

Prevista una dotazione di fondi per le imprese che investono in **ricerca e sviluppo**. Le **modalità attuative della fruizione del bonus** saranno rese note con un **decreto del Ministro dell'Economia** e delle Finanze, da emanare sentite le associazioni di categoria, con il quale potranno essere individuate, tra l'altro, le tipologie degli investimenti che si intende agevolare, nonché «i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazioni».

Disposizioni in materia di lavoro e previdenza

La Finanziaria apporta numerosi ritocchi a disposizioni che riguardano il **lavoro dipendente** e l'applicazione dei **carichi previdenziali**.

A titolo informativo, segnaliamo:

- modifiche alla disciplina del **contratto di somministrazione di lavoro** e, in particolare, la reintroduzione del contratto di somministrazione **a tempo indeterminato** (c.d. **staff leasing**);
- l'estensione del campo di applicazione del **lavoro accessorio**;
- la modifica delle regole di determinazione della retribuzione spettante agli **apprendisti**;
- l'ulteriore potenziamento degli strumenti di tutela e di **integrazione del reddito** dei lavoratori in caso di **sospensione dal lavoro o di perdita dell'occupazione**;
- la concessione di **incentivi ai datori di lavoro** per l'**assunzione di particolari categorie** di soggetti destinatari di trattamenti di sostegno al reddito.

Proroga della detassazione dei premi di produttività

Viene **prorogata al 31 dicembre 2010** la possibilità di assoggettare ad un'**imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, le somme erogate a livello aziendale in relazione «a **incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa** e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Al riguardo:

- l'**imposta sostitutiva del 10%** è applicabile, ad opera del sostituto d'imposta, con esclusivo riferimento al **settore privato** ed ai titolari di **reddito di lavoro dipendente** (con esclusione quindi dei collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto) non superiore, nel 2009, a euro 35.000, al lordo delle somme assoggettate, in tale anno, ad imposta sostitutiva;
- l'**importo massimo** detassato resta confermato nella misura di euro **6.000**, da considerare al lordo dell'imposta sostitutiva ma al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del lavoratore.

2. NOVITÀ del DECRETO-LEGGE «MILLEPROROGHE»

Il 30 dicembre 2009 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il D.L. 30.12.2009, n. 194, cd. **decreto «milleproroghe»**; la disposizione deve essere convertita nei successivi 60 giorni e, per conseguenza, potrebbe subire delle modifiche durante l'iter parlamentare.

Di seguito si riepilogano i **principali provvedimenti ritenuti di interesse**.

Proroga dello scudo fiscale

Quattro mesi di tempo in più per aderire allo scudo fiscale; infatti, è stabilita la **possibilità di aderire all'emersione**, secondo le regole del D.L. 78/2009, **sino al 30 aprile 2010** rispetto alla precedente scadenza del 15 dicembre 2009.

La proroga si accompagna con un incremento del costo della **imposta straordinaria**, in precedenza fissata al 5%; ora invece il costo si attesta:

- al **6%**, per le procedure di emersione perfezionate **fino al 28.2.2010**;
- al **7%**, per le procedure di emersione perfezionate **dall'1.3.2010 al 30.4.2010**.

Proroga del termine per il ravvedimento operoso – Quadro RW 2008

L'**invio del Quadro RW**, originariamente omissivo, da parte dei **lavoratori dipendenti fiscalmente residenti in Italia** e con la **disponibilità di conti correnti esteri** per l'accredito di stipendi ed emolumenti, potrà essere effettuato entro il **30 aprile 2010**, beneficiando delle medesime **riduzioni da ravvedimento operoso** che si sarebbero applicate nel caso di rimedio entro 90 giorni dalla data del 30 settembre 2009.

Raddoppio dei termini per l'accertamento

Per gli **accertamenti** relativi agli **investimenti e attività di natura finanziaria** (che si presumono costituiti, salvo prova contraria del contribuente, mediante redditi sottratti a tassazione in Italia, ai sensi dell'art. 12, D.L. 78/2009) **detenuti in paradisi fiscali** in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, i **termini** per l'accertamento e l'irrogazione delle **sanzioni** sono **raddoppiati**.

Termine per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di settore per il 2009 e 2010

Stabilita una **proroga** del termine per la **pubblicazione in Gazzetta Ufficiale** degli **studi di settore**, al fine di poter tenere conto dell'impatto della crisi sull'economica italiana; infatti, rispetto alla scadenza a regime del 30 settembre, si ha:

- pubblicazione **entro il 31.3.2010**, per il **periodo 2009**;
- pubblicazione **entro il 31.3.2011**, per il **periodo 2010**.

Proroga degli invii mensili dei dati dei sostituti d'imposta

Slitta al **2011** l'**obbligo**, per i sostituti di imposta, di **inviare telematicamente i dati retributivi** e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Nel **2010** potrà essere prevista una **sperimentazione** del meccanismo secondo procedure da definire.

Proroga della deduzione forfetaria dei distributori di carburante

Prorogata ai **periodi di imposta 2009 e 2010** l'applicazione delle **deduzioni forfetarie** per gli esercenti attività di distribuzione di carburanti, ai sensi dell'art. 21, co. 1, L. 448/1998.

Certificazione dei crediti verso la pubblica Amministrazione

Esteso anche al **2010** il meccanismo per cui, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le **regioni e gli enti locali**, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 77-bis e 77-ter, D.L. 25.6.2008, n. 112, conv., con modif., dalla L. 6.8.2008, n. 133, **possono certificare**, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo **credito** sia **certo, liquido ed esigibile**, anche al fine di consentire al creditore la **cessione pro soluto** a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere escluda la cedibilità del credito medesimo.

Zone franche urbane

L'agevolazione prevista per le zone franche urbane (Delibera Cipe 8.5.2009, n. 14/2009) si trasforma da sistema di esenzione a sistema di fruizione di un **contributo**, sulla base di **istanze da presentare** a decorrere **dal 1° marzo 2010**.

Il **contributo** sarà **parametrato all'Ici** dovuta sugli immobili siti nelle zone franche urbane ed utilizzati per l'esercizio delle attività economiche, oltre che all'ammontare dei contributi previdenziali dovuti per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un **massimale di retribuzione** definito con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e con ulteriori specificazioni.

Impronte digitali sulla carta d'identità

La carta di identità ha **durata di dieci anni** e deve essere munita della **fotografia** della persona a cui si riferisce.

Le carte di identità rilasciate a partire **dal 1° gennaio 2011** (anziché dal 1° gennaio 2010) devono essere munita della fotografia e delle **impronte digitali** della persona cui si riferiscono.

Neopatentati

Si applicherà **dal 1° gennaio 2011** (e non dal 1° gennaio 2010) il seguente disposto: « *Ai titolari di **patente di guida di categoria B**, per il **primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una **potenza specifica**, riferita alla tara, **superiore a 50 kw/t**. La limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, purché la persona invalida sia presente sul veicolo***».

3. RIDUZIONE del TASSO LEGALE d'INTERESSE

Con D.M. 4.12.2009, pubblicato nella G.U. 15.12.2009, n. 291, il **tasso di interesse legale** di cui all'art. 1284 Codice civile è stato **ridotto dal 3% all'1% in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 2010**.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni civilistiche, fiscali e contributive, tra cui segnaliamo i **conteggi del ravvedimento operoso**.

Per ottenere la riduzione delle sanzioni rispetto alla misura edittale, la norma richiede che sia versata, oltre alla sanzione in misura ridotta, l'imposta (se dovuta) ed eventualmente gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il conteggio, dunque, dovrà essere effettuato:

- applicando l'interesse nella misura annua del **3%**, per i giorni di ritardo nel versamento dell'imposta intercorrenti tra la **data di originaria scadenza ed il 31.12.2009**;
- applicando l'interesse nella misura annua dell'**1%**, **dall'1.1.2010 fino al giorno di versamento** compreso.

4. COMPENSAZIONE dei CREDITI IVA

L'attesa circolare dell'Agenzia delle Entrate (C.M. 1/E/2010), contenente le indicazioni sulle regole da seguire nella **compensazione dei crediti Iva**, è stata emanata soltanto lo scorso 15 gennaio (alle ore 19.45).

Di seguito si riportano i principali chiarimenti forniti, rinviando ad una prossima Circolare un'analisi più dettagliata della nuova disciplina.

Innanzitutto, il **credito Iva annuale del 2008**, derivante dalla dichiarazione Iva 2009, ed i **crediti trimestrali** relativi all'anno **2009**, risultanti dalle istanze Mod. Iva TR presentate nel corso del 2009, potranno continuare ad essere **utilizzati in compensazione anche** nel corso dell'anno **2010**, senza sottostare alla nuova disciplina.

Il meccanismo di compensazione introdotto distingue tra **crediti Iva eccedenti l'importo di euro 10.000**, cui si applicano le nuove regole, rispetto a quelli di **importo pari o inferiore**, per i quali non vi sono modifiche.

Il **limite di euro 10.000** è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione, ed è **calcolato distintamente** per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale).

Nel **computo del limite** di euro 10.000 (così come in quello di euro 15.000 che presuppone il rilascio del visto di conformità) **non** devono essere considerati gli **utilizzi in compensazione «verticale»** del credito Iva (annuale o trimestrale), ossia quelli che vengono utilizzati per abbattere un debito Iva, che sia a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il credito risultante dalla dichiarazione annuale fino all'ammontare di euro 10.000 può essere utilizzato in **compensazione «orizzontale»** senza attendere la presentazione della dichiarazione; raggiunta questa soglia, ogni ulteriore compensazione, anche se d'importo inferiore, deve avvenire a partire dal **sedicesimo giorno del mese successivo** a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva 2010.

In considerazione del fatto che, per i contribuenti che intendono compensare **importi superiori a euro 15.000**, la dichiarazione deve essere dotata del **visto di conformità** o della firma dei soggetti incaricati del controllo contabile ex art. 2409-bis del Codice civile, nel caso in cui la dichiarazione fosse stata presentata senza visto di conformità, l'**omissione** può essere **sanata** con la presentazione di una dichiarazione correttiva/integrativa completa di visto.